



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area dei cd. "Baretti di Chiaia" individuata nell'Allegato 1.

VALIDITA' 4 mesi (1° giugno – 1° ottobre 2026)

IL SINDACO

Premesso che:

- nella causa civile iscritta al n. 7947/2026 (R.G.A.C.) avente ad oggetto "*immissioni acustiche derivanti da aree pubbliche*" ex art. 844 c.c., instaurata innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli nell'area dei "baretti di Chiaia", lamentano "*un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro abitazioni*" a causa dell'inquinamento acustico causato dai "*sistematici assembramenti di migliaia di giovani*" nell'area.

Dato atto che:

- con nota prot. 413969 del 08.04.2026, l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso;
- con pec del 14 maggio 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 549098, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi acustici effettuati il giorno 08.05.2026 in orario notturno.

Evidenziato che:

- nella relazione dell'ARPAC si legge che il valore di rumore ambientale e di rumore residuo è stato ricavato dalla misura effettuata in una abitazione sita al piano IV, con ingresso presso Via Cavallerizza n. 46 ed affaccio sulla medesima strada in due differenti finestre temporali: più precisamente, per valutare il rumore residuo nella finestra temporale notturna (22:00-06:00) (rumore in assenza della situazione disturbante), si è considerata la misura effettuata nel locale salone della predetta abitazione con affaccio su via Cavallerizza prima dell'inizio della frequentazione massiva della strada dalle ore 23:33 – 01:06 e per il rumore ambientale nella finestra temporale notturna (22:00-06:00) si è valutata la misura effettuata, nel locale ingresso, nell'intervallo temporale dalle: 23:51 – 01:03;
- i rilievi dell'organo tecnico accertano che la sorgente di disturbo è riconducibile alla presenza degli avventori dei locali sottostanti le abitazioni ed al concentramento degli stessi nello spazio viario sottostante;
- per la configurazione delle strade del quadrilatero, a causa dell'effetto canyon sulla riflessione delle onde acustiche contro le facciate degli edifici, i rumori si percepiscono anche se vengono prodotti lontano dalla posizione del recettore;
- nella relazione dell'ARPAC si conclude che "*Il valore differenziale nell'intervallo orario notturno (22:00-06:00) è stato di 15,5 dB (63,5- 48=15,5), maggiore del limite del valore differenziale, che per l'intervallo orario notturno è di 3 dB*".



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

Dato atto che:

- sono state acquisite segnalazioni per presunto inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Polizia locale ha censito l'elenco delle attività di somministrazione insistenti nell'area interessata dal giudizio.

Rilevato che:

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021, l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- in conformità del vigente Regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria l'Amministrazione comunale può imporre l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato rende l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate dall'ARPAC e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite, è necessario assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il temperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano;
- il Comune di Napoli, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a temperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi;

Rappresentato che:

- gli effetti della movida, causati altresì dell'abuso di bevande alcoliche, si accentuano con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino, quando i controlli esercitati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale non possono sortire effetti risolutivi a causa della evidente sproporzione tra il numero degli avventori dei locali notturni e gli organi deputati al controllo;
- è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti.

Valutato che:

- il rumore antropico è, per sua natura, aleatorio e variabile in funzione del numero di avventori e della densità di esercizi pubblici nell'area dei baretto di Chiaia e aree limitrofe pedonali;



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

- gli esercizi di somministrazione presenti nell'area, oltre a costituire un punto di aggregazione, dopo le ore 22.30 sono utilizzati in gran parte per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche per il consumo nelle strade e nelle aree pedonali adiacenti;
- al fine di adottare misure idonee a contenere gli assembramenti nella zona dei baretti di Chiaia e ridurre, di conseguenza, il rumore derivante dalla presenza di numerosi avventori nelle diverse strade interessate, è necessario perimetrare l'area oggetto di provvedimento inibitorio tenendo conto della mobilità degli avventori tra i vari esercizi pubblici presenti nell'ambito delle diverse strade adiacenti, anche al fine di non creare discriminazioni tra i locali.

Evidenziato, infine, che tali misure devono essere adeguate a garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area e riportare le immissioni acustiche entro i limiti soprattutto in orario notturno, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

Visti:

- l'articolo 9 della legge n. 447/1995 che dispone: *«1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri»;*
- l'art. 50 comma 5 D. lgs. 267/2000 che prevede *«In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».*

Valutato, pertanto, che:

- il Comune di Napoli, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi;
- ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti della movida, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse nell'area individuata, in cui il rumore antropico, causato dall'assembramento di persone nei pressi dei locali, è accertato quale rumore prevalente rispetto ad altre sorgenti di rumore;



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

- è necessario assumere un provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
 - o limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare “frequentatori/clienti” e generare fenomeni di “movida” in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
 - o limitazioni alla vendita per asporto di alcolici per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
 - o inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 616/1977, art. 19;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la Legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di Zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001;
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 05 dicembre 2022.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Sentiti gli Assessori al *Turismo e alle Attività Produttive*, alla *Salute e al Verde* e alla *Polizia locale e alla Legalità*.

La Dirigente del servizio
SUAP

Dott.ssa Antonietta Rubino

La Dirigente del servizio
**Tutela dell'Ambiente,
della Salute e del Paesaggio**

Arch. Giuliana Vespere

per il Comandante
della **Polizia Locale**

Colonnello Antonio Vecchione

ORDINA

Dal 01 giugno al 01 ottobre 2026

- A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area dei baretti di Chiaia, individuata nell'Allegato 1:



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

- **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente**
- **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
 - **dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - **il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
- **l'orario di apertura è consentito dalle ore 06:00 del mattino**

DEMANDA

- Ai competenti organi di vigilanza di assicurare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.
- All'ARPAC di procedere, al termine dei mesi di validità della presente ordinanza, a nuove verifiche fonometriche per valutare l'efficacia delle misure.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza per 4 mesi;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da

**Il Sindaco
Gaetano Manfredi**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.